

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

avv. Paolo Pifferi

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. *Ratio* dell'Istituto - 3. Disciplina - 4. Consenso informato ad atti terapeutici - 5. Responsabilità per danni.

1. Introduzione.

Legislazione: L. 09.01.2004, n. 6.

Bibliografia: Basaglia 1969 - Cendon 1988.

Relativamente all'amministrazione di sostegno sono tanti gli scritti dottrinali, tanta la giurisprudenza, tanti i commenti ed i contributi; è sufficiente una ricerca in internet per sapere tutto. O almeno, per avere la presunzione di sapere tutto e di aver chiarezza su questo magnifico e terribile istituto. In realtà, i contrasti della giurisprudenza di merito non sono altro che il chiaro sintomo del fatto che ancora non è stata ovunque recepita la *ratio* dell'amministrazione di sostegno, introdotta con la Legge 9 gennaio 2004 n. 6 ed entrata in vigore il 19 marzo 2004, dopo 18 anni dal concepimento avvenuto con il convegno, dal titolo “*Un altro diritto per il malato di mente*”, che si tenne a Trieste nel giugno del 1986.

Nonostante questo enorme lasso di tempo, il nuovo istituto è entrato nel nostro Ordinamento quasi all'improvviso, cogliendo impreparati magistrati, avvocati, operatori sociali.

Poi una crescente sensibilizzazione verso l'argomento, accompagnata ed incentivata dalla “buona” giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Cassazione e di parte della giurisprudenza di merito, che ha permesso di chiarire il campo di applicazione dell'Istituto e che ancora interviene per ribadire principi che tardano ad entrare nella coscienza giuridica o per superare difficoltà concrete.

2. *Ratio* dell'Istituto.

Legislazione: c.c. 404 - 413 - L. 09.01.2004, n. 6.

Giurisprudenza: Corte Costituzionale, 09.12.2005, n. 440 - Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584 - Cassazione civile, sez. I, 29.11.2006, n. 25366 - Cassazione civile, sez. I, 22.04.2009, n. 9628 - Cassazione civile,

sez. I, 01.03.2010, n. 4866.

Bibliografia: Cendon 2004 - Rossi, Morelli, Lanteri, Zonca, Bentoglio 2005 - Bortoluzzi 2005 - Cassano 2006 - Napoli 2009 - Cendon e Rossi 2009 - Corda 2010 - Meloni e Pusceddu 2010.

Con la L. 6/2004 il legislatore ha stravolto il titolo XII del libro primo del codice civile, a partire dall'istestazione dello stesso che in origine era *“dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione”*, sostituita con *“delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”*; al capo I, rubricato *“dell'amministrazione di sostegno”* (artt. 404 - 413) ha quindi introdotto la disciplina dello stesso Istituto; al capo II, rubricato *“della interdizione, della inabilitazione e dell'incapacità naturale”* (artt. 414 - 432), ha apportato fondamentali modifiche. Sono state quindi riscritte alcune norme sia delle disposizioni di attuazione al c.c. sia del c.p.c., nel quale è stato introdotto l'art. 720 bis per ricordare il procedimento in materia di amministrazione di sostegno con le norme disciplinanti quello di interdizione ed inabilitazione.

L'amministrazione di sostegno è quindi entrata nel nostro Ordinamento e, nel codice civile, ha trovato una completa disciplina in una serie di norme che si collocano non a caso prima di quelle che disciplinano l'interdizione, l'inabilitazione e l'incapacità naturale. Con una scelta legislativa tuttavia criticabile là dove non è stata tramutata in un articolo del codice civile quella ch'è la norma fondamentale della stessa amministrazione di sostegno come dettata dall'art. 1 della L. 6/2004, che sancisce la finalità dell'Istituto: *“la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”*.

In tale norma (che per non esser stata ricompresa nel codice civile non ha certo perso la sua rilevanza, rimanendo comunque norma del nostro Ordinamento e come tale valida ed applicabile) sta il senso, la *ratio* dell'amministrazione di sostegno:

“tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

(art. 1, L. 09.01.2004, n. 6).

In tale principio, che in un'ottica interdisciplinare potremmo dire venga a completare quella riforma iniziata con la L. Basaglia 180/78, è la chiave di lettura del nuovo Istituto, proprio come rilevato dalla Corte di Cassazione fin dalla prima sentenza che ha pronunciato in materia, prima di una ripetuta serie (la "buona" giurisprudenza), chiarendo come lo stesso rappresenti *"la stella polare" destinata ad orientare l'interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con riguardo ai rapporti tra la figura dell'amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapaci, e, in particolare, a guidare il Giudice nella impegnativa attività cui la normativa di cui si tratta ... lo chiama*" (Cassazione civile, sez. I, 12.06.2006, n. 13584).

Ecco allora la risposta a tutti i dubbi iniziali: l'amministrazione di sostegno non si applica solo a quegli anziani che, a seguito di un accentuato decadimento psico fisico mostrano difficoltà o impossibilità nello svolgimento delle attività della vita quotidiana; non si applica solo ai gravi malati psichiatrici, completamente incapaci di provvedere ai propri bisogni, come non si applica soltanto ai malati psichiatrici non così gravi da dover essere interdetti: è infatti Istituto creato per tutelare *"le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana"*. Si applica quindi a tutti coloro a cui un impedimento fisico o psichico preclude l'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, siano essi anziani, malati psichiatrici, diversamente abili, down, tossicodipendenti, alcolisti. C'è un'espressione che ben racchiude tutte queste varie categorie: *"i soggetti deboli"*.

Il citato art. 1 della L. 6/2004, con ciò stravolgendo un sistema giuridico secolare che traeva origine sin dal diritto romano, statuisce anche che detta nuova forma di tutela dei soggetti deboli deve aver luogo *"con la minor limitazione possibile della capacità di agire"*.

Non più quindi isolamento del soggetto debole dalla vita sociale, con aprioristica privazione totale o parziale della capacità di agire perché *"matto"* o comunque *"diverso"* e come tale ritenuto pericoloso per la tranquillità sociale, per il patrimonio familiare, per l'incolumità fisica degli altri, ma necessità di limitarne la capacità giuridica solo e nei limiti in cui ciò si renda effettivamente necessario per tutelarli nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

Di qui la meraviglia dell'amministrazione di sostegno, creata per tutelare effettivamente la persona debole, non per tutelare gli altri e principalmente il patrimonio familiare come nella interdizione e nell'inabilitazione (la tutela nasce come istituto legato al diritto ereditario, *"che dapprima ha lo scopo di*

proteggere il patrimonio familiare onde impedire il passaggio dello stesso ad altra famiglia o di impedire che venga dissipato a causa della inconsiderata condotta di colui che è incapace di governare se stesso”, Pasquale Fiore, il diritto civile italiano, pag. 940, Napoli - Torino 1910).

Integra l’art. 1 della L. 6/2004 l’art. 404 c.c. per il quale *“la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno ...”*, nel senso che la mancanza totale o parziale di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana deve derivare certo non da ignavia ma da una infermità o da una menomazione fisica o psichica.

3. Disciplina.

Legislazione: c.c. 404 - 413; L. 09.01.2004, n. 6.

Bibliografia: Masoni 2008 - Cendon e Rossi 2009 - Corda 2010 - Meloni e Pusceddu 2010.

- Il beneficio dell’amministrazione di sostegno viene concesso dal giudice tutelare (art. 404 c.c.), *“figura cui sono normalmente affidate funzioni riconducibili all’amministrazione di interessi ed alla vigilanza ed al controllo (più che alla soluzione di controversie tra parti che contendano su di un diritto)”* (Cassazione civile, sez. I, 29.11.2006, n. 25366), con un procedimento semplificato, veloce, che dovrebbe essere esente da formalismi.
- La competenza territoriale del giudice tutelare è determinata dal luogo in cui il beneficiario risiede oppure ha il domicilio (art. 404 c.c.). Si pensi, ad esempio, a coloro che sono ricoverati da tempo in strutture poste al di fuori del loro comune di residenza: la competenza per il procedimento di amministrazione di sostegno sarà del giudice tutelare del tribunale nel cui circondario si trova detta struttura, non certo di quello nel cui circondario rientra il comune di residenza del bisognoso, perché l’amministrazione necessita di un costante rapporto dialettico, quasi di un contatto fisico, tra tutti i soggetti che coinvolge quali beneficiario, amministratore, giudice tutelare, operatori e responsabili dei servizi sanitari e sociali, che certo non può aversi nel caso in cui siano posti a centinaia di chilometri di distanza l’uno dall’altro.
- La domanda si introduce con ricorso (art. 406 c.c.), sul quale il giudice

- tutelare provvede entro il termine - purtroppo non perentorio ma solitamente rispettato almeno nei “tribunali virtuosi” - di 60 giorni.
- Il ricorso può esser proposto dallo stesso soggetto beneficiario (è controversa la questione se ciò possa aver luogo anche da soggetto pienamente capace in previsione di una propria futura incapacità; in senso favorevole, Corte Appello Cagliari, 16.01.2009, Tribunale di Modena, 05.11.2008, Tribunale Modena 13.05.2008; Tribunale Prato, 08.04.2009; in senso contrario, Tribunale Cagliari 14.12.2009; Tribunale Firenze 08.04.2009; Tribunale Mantova 24.07.2008; Tribunale Sassari, 16.07.2007), oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente (“... si ritiene che la legittimazione vada riconosciuta, non solo alla persona legata affettivamente al beneficiario della misura, anche del medesimo sesso, ma anche a quanti convivano stabilmente col disabile per i più svariati motivi, ad esempio la badante”, Chizzini 2004, 340), dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore (se riguarda persona interdetta od inabilitata), dal pubblico ministero. Anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento, vi sono obbligatoriamente tenuti; in alternativa, come previsto dall’art. 406 comma 3 c.c., possono darne notizia al pubblico ministero perché si attivi direttamente (alternativa che parte della dottrina - Chizzini 2004 - ritiene applicabile quando i servizi siano incerti in ordine allo strumento giuridico più idoneo da prescegliere per fornire adeguata protezione al disabile; alternativa che, nel silenzio della legge, ritengo invece più concretamente applicabile in quei tribunali ove il giudice tutelare inizi invece a respingere le domande proposte dai servizi, con condanna dei medesimi al pagamento delle spese di lite).
 - E’ controversa la questione se il ricorso possa essere proposto anche personalmente, senza l’ausilio di un difensore (nella giurisprudenza di merito, in senso favorevole, Tribunale Modena 22 febbraio 2005; Corte Appello Firenze, 17 febbraio 2005; Tribunale Roma, 19 febbraio 2005; in senso contrario, Tribunale Milano, 11 ottobre 2005); la Suprema Corte è favorevole nel caso in cui il ricorso sia diretto ad individuare gli atti in relazione ai quali si ritiene necessario l’intervento di un amministratore senza peraltro determinare una limitazione generale della capacità di agire del beneficiario; nel caso in cui, invece, con il procedimento in questione e con i provvedimenti che si richiedono al giudice tutelare o che comunque questi ritenga di adottare, si venga ad attuare una

compressione della libertà e dell'autonomia del soggetto interessato, tale da incidere nella sfera dei suoi diritti inviolabili, *“una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento esige che il destinatario della misura ablativa di diritti disponga delle medesime garanzie che assistono le procedure di interdizione o di inabilitazione, con particolare riferimento al rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, non potendo ragionevolmente riconoscersi garanzie differenziate in relazione a provvedimenti che spieghino pari effetti sostanziali”* (Cassazione civile, sez. I, 29.11.2006, n. 25366). Dovrà pertanto essere il giudice tutelare, nel caso in cui nel corso del procedimento emerga questa esigenza, ad invitare le parti a munirsi dell'assistenza di un legale.

- Il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (art. 407 c.c.).

Il giudice tutelare deve sentire personalmente il beneficiario e provvede, assunte le necessarie informazioni, sentiti i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, oltre agli eventuali responsabili dei servizi sanitari e sociali; può inoltre disporre accertamenti di natura medica ed ogni altro mezzo istruttorio utile al fine della decisione.

Nella detta ottica di semplificazione, la mancata partecipazione al procedimento di tutti i parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo, non è causa di nullità in quanto detti soggetti non sono litisconsorti necessari, ma svolgono mere funzioni consultive, essendo fonti di informazione per il giudice; *“conseguentemente la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti, a seguito dell'omessa indicazione degli stessi nel ricorso, mentre non determina alcuna nullità del procedimento, qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell'istruttoria, può costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente”* (Cassazione civile, sez. I, 22.04.2009, n. 9628). Ciò, a maggior ragione, in considerazione del fatto che, mentre per i procedimenti di interdizione e di inabilitazione detti informatori debbono necessariamente esser indicati nel ricorso (cfr. art. 712 comma 2 c.p.c.), nel ricorso per l'amministrazione di sostegno l'art. 407 c.c. ne richiede

l'indicazione soltanto “*se conosciuti*”.

- Come nel procedimento di interdizione, nel corso del quale può farsi luogo alla nomina di un tutore provvisorio qualora ve ne sia l'opportunità (art. 419 c.c.), analogamente il giudice tutelare può, sussistendone la necessità, adottare i provvedimenti urgenti per la cura del beneficiario e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, procedendo anche alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio e specificando gli atti ch'è autorizzato a compiere (art. 405 comma 4 c.c.). In passato, i tribunali spesso ricorrevano invece, in caso di urgenza, alla nomina di un curatore speciale ex art. 35 comma 6 L. 833/78 “*per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo*”.
- Con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare, oltre a stabilire la durata dell'incarico, in ossequio al principio fondamentale per cui si deve limitare il meno possibile la capacità di agire dei soggetti interessati, deve stabilire ciò che l'amministratore può fare in rappresentanza (esclusiva o non esclusiva) del beneficiario e ciò che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore. Tutte le residue attività non contemplate espressamente nel decreto, rimangono pertanto nella piena sfera della capacità di agire del beneficiario.

Ecco dunque che l'amministrazione di sostegno può esser paragonata ad un vestito tagliato dal sarto (giudice tutelare) su misura per quel determinato cliente (beneficiario), modellato appositamente sulla base delle necessità di questi come evidenziate nel ricorso introduttivo o comunque come emerse nel corso del procedimento dagli accertamenti di natura medica o dai mezzi istruttori disposti dal giudice tutelare.

Giudice a cui si richiede evidentemente un notevole impegno nella redazione del decreto di ammissione all'amministrazione di sostegno, non potendo ivi semplicemente attribuirsi all'amministratore “il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto del beneficiario” poiché ciò si tradurrebbe altrimenti in una interdizione vera e propria, mascherata sotto falso nome.

Un notevole impegno è richiesto anche all'amministratore di sostegno, chiamato a svolgere di norma (a parte le ipotesi in cui venga nominato per assistere il beneficiario nel compimento di un unico esclusivo atto) un'attività più intensa rispetto a quella svolta da un tutore, posto che dovrà avere una relazione diretta col beneficiario, ascoltandolo, confrontandosi con questi per risolvere i suoi mille problemi quotidiani:

la scelta del gestore telefonico, l'assunzione della badante, la stipula del contratto di locazione, la scelta dell'immobile da locare, la quantificazione del fondo spesa da erogare al beneficiario, le cure mediche da attuarsi, gli interventi da fare o da non fare o da procrastinare ad un secondo momento nell'immobile, le domande di assistenza da rivolgere agli enti pubblici, la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'ISEE, la richiesta della pensione, la scelta della casa di cura o di riposo, l'assistenza per trovare un lavoro o un amico o una donna (od un uomo) per qualche ora di felicità sessuale, la cure per le bestioline care.

Impegno notevole e gravoso, che solo una forte correlazione, un continuo dialogo tra le forze in campo può permettere di affrontare al meglio.

Rientra in quest'ottica l'obbligo dell'amministratore di informare tempestivamente il giudice tutelare in caso di dissenso col beneficiario (art. 410 c.c.).

Ma è un impegno a cui non tutti sono disposti. Dell'amministratore, in caso di sue negligenze, nel caso in cui non tenga conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (art. 410 c.c.), è prevista la sostituzione (art. 413 c.c.); non altrettanto - purtroppo - del giudice tutelare che, se non crede nell'Istituto, se non vuole avere una relazione diretta e continua con gli amministratori ed eventualmente coi beneficiari, se parte prevenuto nei confronti dei Servizi, se non ha tempo, se non ha la giusta sensibilità, nessun impulso darà mai all'amministrazione di sostegno. Ed in ciò quella tragicità dell'Istituto cui accennavo all'inizio, posto che questo strumento di tutela dei soggetti deboli funziona e potrà funzionare solo nei distretti di quei tribunali i cui giudici tutelari vorranno e sapranno effettivamente dedicarcisi.

- All'amministrazione di sostegno di norma si applicano gli artt. 374 e 375 c.c. dettati in materia di interdizione, nel senso che l'amministratore di sostegno non può compiere atti che eccedono l'ordinaria amministrazione senza autorizzazione; autorizzazione che, mentre nell'interdizione, ex art. 375 c.c., deve essere data dal tribunale, nella fattispecie deve essere data sempre dal giudice tutelare in ottemperanza a quel principio di semplificazione e di speditezza della procedura (art. 411 c.c.).
- Nel caso in cui l'amministratore di sostegno od il beneficiario pongano in essere atti in violazione di Legge (ad esempio una alienazione immobiliare senza la previa autorizzazione ex art. 375 c.c.) o comunque atti che violino quanto disposto dal giudice tutelare nel decreto di

nomina, questi sono annullabili (art. 412 c.c.).

- Quanto alla scelta dell'amministratore di sostegno, deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura degli interessi del beneficiario. In primo luogo il giudice tutelare deve optare per la persona indicata dal beneficiario stesso e solo in presenza di gravi motivi può conferire l'incarico ad altro soggetto, da scegliersi (art. 408 c.c.) preferibilmente, tra i più stretti familiari fino ai parenti entro il quarto grado, o nel soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata; ravvisandone l'opportunità, l'incarico può esser attribuito anche ad altra persona ritenuta idonea dal giudice tutelare, come pure al legale rappresentante di una persona giuridica.

4. Consenso informato ad atti terapeutici.

Legislazione: artt. 2, 13, 32 Cost. - artt. 405 e 408 c.c. - art. 1 L. 13.05.1978, n. 180 - Convenzione Oviedo 04.04.1997 - Convenzione New York 13.12.2006.

Bibliografia: Serrao 2009 - Cendon e Rossi 2009 - Napolitani 2010.

Da una semplice lettura degli articoli del codice civile sull'amministrazione di sostegno, emerge come l'amministratore sia chiamato ad occuparsi della cura del beneficiario (artt. 405 comma 4, 408 comma 1 c.c.), intesa non solo come cura degli interessi patrimoniali ma anche e soprattutto come cura della salute (Cassazione civile, sez. I, 16.10.2007, n. 21748; Tribunale Modena, 15.09.2004).

Premesso che se il beneficiario è capace di intendere e di volere e che se il decreto di nomina nulla dispone al riguardo, in forza del principio per cui il beneficiario mantiene la piena capacità di agire su tutto ciò per cui non deve esser rappresentato od assistito dall'amministratore, dovrà essere solo e soltanto lo stesso beneficiario a prestare od a rifiutare detto consenso, possono presentarsi per l'amministratore diverse ipotesi:

1-) può essere chiamato ad esprimere la volontà del beneficiario ove questi sia nell'impossibilità di farlo ma abbia già in precedenza chiaramente manifestato detta volontà quando era pienamente capace (Tribunale Modena, 05.11.2008); 2-) può dover assistere il beneficiario nelle scelte di cura ove questi non sia pienamente in grado di provvedervi; 3-) può esser chiamato a ricostruire la volontà presunta del beneficiario ove questi non sia in grado di manifestarla e non l'abbia chiaramente manifestata in precedenza (Tribunale

Modena, 13.05.2008); 4-) può esser chiamato a prestare (o rifiutare) il consenso a favore del beneficiario di cui, perché affetto da infermità mentale congenita o comunque completamente incapace di autodeterminarsi, non sia possibile ricostruire la sua volontà presunta (Tribunale Modena, 28.06.2004). In quest'ultimo caso, forse il più delicato, l'amministratore, posto che comunque *"l'istituto dell'amministrazione di sostegno non trasferisce sul legale rappresentante il potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale incoscienza"* (Tribunale Trieste, 03.07.2009), tenendo fermo il principio per cui non esistono vite degne e non degne di essere vissute, dovrà fare riferimento esclusivamente al bene vita costituzionalmente tutelato prestando il consenso se l'intervento presenti un vantaggio per la salute del beneficiario bilanciato con il rischio dello stesso; prima di prestare (o rifiutare) detto consenso, dovrà comunque farsi autorizzare dal giudice tutelare trattandosi di atto di straordinaria amministrazione.

5. Responsabilità per danni.

Legislazione: artt. 406, 412, 1218, 2740, 2046, 2047 c.c.

Bibliografia: Cendon 1984- Cendon 1993 - Dell'Acqua, Mezzina, Cogliati 1988 - Salvi 1988 - Bregoli 1988 - Cendon, Citarella 1997 - Cendon 1999 - Lavedini 2005 - Rossi 2006 - Masoni 2006 - del Prato 2006 - Virgadamo 2007 - Cendon e Rossi 2009 - Carlesso 2009.

Da quanto esposto nei paragrafi precedenti emerge come siano ricollegate all'amministrazione di sostegno particolari ipotesi di responsabilità per danni; danni cagionati dal beneficiario, oltre che danni subiti dal beneficiario. Nel primo caso, danni cagionati dal beneficiario, occorre distinguere tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.

I) Quanto alla responsabilità contrattuale, occorre ricordare che il beneficiario mantiene la piena capacità d'agire per il compimento di tutti quegli atti che il decreto di ammissione all'amministrazione di sostegno non stabilisce che debbano esser posti in essere dall'amministratore in nome e per conto del beneficiario o dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore. Pertanto, per detti atti esclusi dall'amministrazione di sostegno, dovranno applicarsi le regole generali anche in tema di responsabilità contrattuale.

Nel caso in cui, invece, il beneficiario ponga in essere un atto in violazione

delle disposizioni dettate dal decreto di ammissione all'amministrazione di sostegno, l'art. 412 comma 2 c.c. stabilisce che l'amministratore di sostegno, il beneficiario stesso, i suoi eredi od aventi causa, ne possano chiedere l'annullamento (logica vuole solo nell'ipotesi in cui questi atti risultino dannosi per il beneficiario, dovendo sempre aver riguardo al suo esclusivo interesse).

Alle norme generali dovrà farsi richiamo anche nell'ulteriore caso in cui il beneficiario, regolarmente stipulato un contratto con la rappresentanza o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, poi non vi adempia. Se l'inadempimento deriva da una colpevolezza del beneficiario, questi risponderà pertanto dell'inadempimento ex artt. 1218 e ss. c.c. ed ex art. 2740 c.c.; se l'inadempimento deriva da una sopravvenuta incapacità, o da un aggravio dell'incapacità già preesistente, dovrà invece tenersi conto del tipo di prestazione dovuta nel senso che, tendenzialmente, dovrà ritenersi un esonero da ogni responsabilità nel caso di obbligazioni infungibili di fare o non fare, mentre nel caso di prestazioni di dare, soprattutto con riguardo alle obbligazioni monetarie, dovrà ritenersi comunque una responsabilità del beneficiario divenuto incapace.

Nel caso in cui l'amministratore di sostegno ponga in essere atti che non gli siano stati espressamente attribuiti dal decreto di nomina, rientrando dunque nella sfera di competenza esclusiva del beneficiario, parte della dottrina (del Prato E. 2006) ravvisa l'applicabilità non tanto dell'art. 412 comma 1 c.c., ma dell'art. 1398 c.c. in quanto atti posti in essere dal rappresentante senza poteri. L'annullamento di cui all'art. 412 comma 1 c.c. troverebbe invece applicazione solo per quegli atti per i quali non sarebbe sufficiente la determinazione dell'amministratore ma occorrerebbe anche o un concorso di volontà del beneficiario (penso ad esempio agli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno) oppure una supervisione del giudice tutelare (artt. 374 e 375 c.c.).

Come rappresentante senza poteri, l'amministratore di sostegno sarebbe allora responsabile del danno che il terzo contraente subisce per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

II) Quanto alla responsabilità extracontrattuale, la norma di cui all'art. 2046 c.c. esclude ogni imputabilità del fatto dannoso in capo al beneficiario che, al momento in cui commise il fatto, non aveva la effettiva capacità di intendere e di volere. Non sussiste però un'automatica presunzione di non imputabilità, ma occorrerà di volta in volta verificare la capacità del soggetto. Pertanto, nel

caso in cui emerga che il beneficiario quando commise il fatto dannoso era capace di intendere e di volere, si applicherà il regime ordinario; in caso negativo, interverranno i criteri di cui all'art. 2047 primo e secondo c.c., pur comunque non potendo prescindere da un giudizio di colpevolezza del comportamento dannoso. Differentemente, si arriverebbe alla conseguenza che la vittima del danno cagionato dal beneficiario incapace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto dannoso, avrebbe diritto - ex art. 2047 c.c. - al risarcimento anche per danni derivanti da un comportamento oggettivamente incolpevole, che invece sarebbe escluso se a causarli fosse stato un soggetto capace di intendere e di volere. Così interpretato, l'art. 2047 comma 2 c.c. non disciplina un'ipotesi eccezionale di responsabilità oggettiva, ma un'ipotesi normale di responsabilità, che presuppone la valutazione del comportamento dannoso in termini di colpa.

Analogamente dicasi per il caso di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la diminuzione del risarcimento se la vittima ha concorso colpevolmente a cagionare il danno: quando la vittima è un incapace, si dovrà valutare se il suo concorso sia stato o meno colposo.

Quanto poi alla responsabilità del sorvegliante ex art. 2047 comma 1 c.c., a seguito della L. 180/78 vi è chi, in dottrina, ha ipotizzato il venir meno della responsabilità in questione, in ciò seguito da qualche "svarione" giurisprudenziale (Tribunale Reggio Emilia, 18 novembre 1989). L'orientamento attualmente prevalente, anche in giurisprudenza, è invece nel senso che una responsabilità del sorvegliante sussista nel caso in cui questi abbia creato o non si sia attivato per eliminare situazioni di pericolo tali da permettere o da agevolare il compimento di fatti dannosi (Cassazione civile, sez. III, 20 giugno 2008, n. 16803; Tribunale Trieste, 23 novembre 1990; Corte Appello Trieste, 22 settembre 2001; Corte Appello Roma, 20 ottobre 2003) e ciò, ancor più, ove il sorvegliato sia concretamente incapace di intendere e di volere (Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 2005, n. 12965; Cassazione civile, sez. III, 20 marzo 1997, n. 2483).

Quanto ai danni subiti dal beneficiario, alle fattispecie generali la L. 6/2004 ne ha aggiunta una particolare.

L'art. 406 comma 3 c.c. prevede espressamente il dovere dei responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza delle persone (la norma non distingue tra servizi pubblici e privati, per cui tale dovere grava anche sui responsabili delle strutture protette private e delle case di riposo), di promuovere il ricorso per l'istituzione

dell'amministrazione di sostegno ove giungano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento, o comunque il dovere di darne notizia al pubblico ministero perché si attivi in tal senso.

Nel progetto di legge iniziale sull'amministrazione di sostegno del prof. Cendon, era prevista la condanna dei servizi stessi nel caso di mancata segnalazione in relazione al danno subito dall'interessato a causa di questa omissione. Nella L. 6/2004 non compare alcun riferimento in merito, ma di fatto rimane comunque una responsabilità aquiliana dei servizi per violazione del principio del *neminem laedere*, ovunque si verifichino situazioni di vuoto, di disfunzione territoriale ed amministrativa, di abbandono dei soggetti privi in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, quando da questo comportamento omissivo sia loro derivato un danno. Responsabilità dunque non per la mancata o non tempestiva segnalazione, ma per le conseguenze negative che questa ha cagionato al soggetto debole.

Quest'obbligo di segnalazione, anche al fine di evitare la presentazione di una miriade di ricorsi infondati, richiede non la mera conoscibilità ma l'effettiva conoscenza dello stato di bisogno della persona (Tribunale Modena, 19 marzo 2008).

E' discusso se la norma debba esser interpretata in senso letterale, per cui l'obbligo di segnalazione spetti esclusivamente al responsabile dei servizi, oppure se ne sia corretta una interpretazione estensiva fino a ricomprendere l'obbligo di segnalazione anche in capo ai singoli operatori.

Sussistono poi altre responsabilità, non tipiche dell'amministrazione di sostegno ma comuni alle altre fattispecie previste dal nostro Ordinamento a tutela dei soggetti deboli.

BIBLIOGRAFIA:

Basaglia F. (a cura di)
1969 *Morire di classe*, Einaudi;

Bortoluzzi A.

2005 *L'amministrazione di sostegno - applicazioni pratiche e giurisprudenza*, UTET;

Bregoli A.

1988 *Figure di sorveglianti dell'incapace dopo l'avvento della legge 180*, in Cendon, *Un altro diritto per il malato di mente - esperienze e soggetti della trasformazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli;

Carlesso G.

2009 *Le funzioni dell'amministratore di sostegno nelle situazioni di fragilità psichica*, in www.personaedanno.it;

Cassano G.

2006 *L'amministrazione di sostegno*, Halley editrice;

Cendon P.

1984 *Il prezzo della follia*, Il Mulino;

Cendon P. (a cura di)

1988 *Un altro diritto per il malato di mente - esperienze e soggetti della trasformazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli;

Cendon P. (a cura di)

1993 *Infermità di mente e responsabilità civile*, CEDAM

Cendon P. e Citarella G.

1997 *Anime folli*, Marsilio Editori;

Cendon P.

1999 *La follia si addice ai convegni*, *Il diritto di famiglia e delle persone*, Giuffrè;

Cendon P.

2004 *Un altro diritto per i soggetti deboli - l'amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni*, in www.altalex.com;

Cendon P. e Rossi R.

2009 *Amministrazione di sostegno - motivi ispiratori e applicazioni pratiche*, UTET;

Corda I.

2010 *Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione - questioni processuali*, Giuffrè Editore;

Dell'Acqua G., Mezzina R., Cogliati M. G.

1988 *Lesioni e minacce alla salute psichica nella carriera del malato di mente*, in Cendon, *Un altro diritto per il malato di mente - esperienze e soggetti della trasformazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli;

del Prato E.

2006 *Violazioni delle disposizioni che regolano l'attività giuridica degli altri soggetti incapaci o limitatamente capaci di agire. L'amministrazione di sostegno*, in *Trattato del contratto* di V. Roppo, Giuffrè;

- Lavedini G.
2005 *Prime brevi considerazioni sul ruolo dell'Ente locale nell'amministrazione di sostegno*, Il Diritto della Regione, CEDAM;
- Masoni R.
2006 *Considerazioni sul ruolo dei servizi sociali nella procedura di amministrazione di sostegno*, in www.personaedanno.it;
- Masoni R.
2009 *Il procedimento di sostegno*, in www.personaedanno.it;
- Meloni E. e Pusceddu M.
2010 *Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione - percorsi giurisprudenziali*, Giuffrè Editore;
- Napoli E. V.
2009 *L'amministrazione di sostegno*, CEDAM;
- Napolitani S.
2010 *L'amministrazione di sostegno e la pianificazione anticipata delle cure mediche*, Famiglia, Persone e Successioni;
- Rossi G., Morelli O., Lanteri L., Zonca S., Bentoglio N.
2005 *L'amministrazione di sostegno*, La Città Ideale - Bergamo;
- Rossi R.
2006 *Profili di responsabilità civile del magistrato nella gestione delle controversie familiari*, Resp. civile e previdenza, n.4;
- Salvi C.
1988 *La responsabilità civile dell'infermo di mente*, in Cendon, *Un altro diritto per il malato di mente - esperienze e soggetti della trasformazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli;
- Serrao E.
2009 *Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno*, in www.personaedanno.it;
- Virgadamo P.
2007 *La tutela risarcitoria del danno non patrimoniale patito dai disabili dalle barriere architettoniche alla L. 67/2006*, GC, 7-8, 263.